

Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014

(salute e sicurezza negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento)

Contesto e finalità della circolare

La pubblicazione del decreto 22 luglio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute¹ (d'ora in poi "decreto"), identifica le particolari modalità di applicazione della normativa prevenzionistica agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento² (e alle manifestazioni fieristiche), rispondendo alle peculiari esigenze delle attività di riferimento.

Ciò in quanto le disposizioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori pensate per settori "standard" (quali, innanzitutto, l'edilizia) e vigenti indifferentemente per ogni luogo di lavoro, sono scarsamente applicabili ad attività con autonome dinamiche e assai specifiche procedure operative.

Questo vale innanzitutto per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e d'intrattenimento, dove è ben difficile trovarsi di fronte ad un "tipico" luogo di lavoro – corrispondente, per esempio, al modello della manifattura o anche del cantiere ove si svolgono attività edili o di ingegneria civile – e dove si utilizzano procedure derivanti quasi esclusivamente dall'esperienza maturata in diversi anni di attività, la

¹ Il decreto, anche detto "palchi e fiere", è stato pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 183, dell'8 agosto 2014, con successivi chiarimenti forniti dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 24/12/2014

² Il decreto, rispetto alla norma di legge di cui costituisce attuazione (contenuta nel "decreto del fare"), specifica che le regole qui oggetto di illustrazione trovano applicazione anche alle manifestazioni di "intrattenimento", quali, ad esempio, manifestazioni politiche, convention aziendali, sindacali, sportive e religiose (sempre che prevedano gli allestimenti di cui al decreto).

quale spesso prescinde dal dato normativo pur, nella sostanza, rispettandolo.

Il Legislatore ha dimostrato di tener conto delle difficoltà alle quali si è appena fatto cenno per affrontarle, per quanto parzialmente, in un decreto *ad hoc*³. In relazione a tale novità, il presente documento intende quindi fornire agli operatori del settore dello spettacolo chiarimenti e indicazioni al fine di garantire una gestione della salute e sicurezza che tuteli i lavoratori, tenga conto delle esigenze operative e sia coerente con quanto stabilito dal decreto.

Premessa: l'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008

Innanzitutto, è necessario sottolineare che quando un datore di lavoro affida a terzi una lavorazione, oppure richiede a questi ultimi servizi o forniture, trovano sempre applicazione le cautele di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008.

In sintesi, in capo al datore di lavoro committente gravano in questo caso i seguenti obblighi:

- 1) verificare, attraverso l'acquisizione di copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché dell'autodichiarazione redatta a norma di legge⁴ dalle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi, l'idoneità tecnico-professionale dei medesimi, in relazione ai lavori da affidare loro in appalto o contratto d'opera;
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla proprie attività da svolgere;

³ Dapprima con apposita previsione introdotta al decreto legislativo n. 81/2008 dal "decreto del fare" e, quindi, con il decreto 22 Luglio 2014.

⁴ Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni.

3) promuovere in particolare:

- la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in relazione all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- il coordinamento di interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare quelli dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e alla loro sovrapposizione spazio-temporale nell'esecuzione dell'opera complessiva.

In questo ambito, è importante ricordare che il comma 3 dell'articolo 26 impone al datore di lavoro committente di elaborare un documento, il DUVRI⁵, che dimostri l'adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento menzionati sopra. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto o di opera, nel quale devono essere indicati in modo analitico i costi per la sicurezza legati ai rischi interferenziali.

Nel caso invece un lavoro venga affidato a terzi da un datore di lavoro o anche da un semplice privato⁶, ed esso consista in un'attività tra quelle non escluse dal Decreto, la normativa da applicare sarà quella di cui al Titolo IV del d.lgs. n.

81/2008, secondo le specifiche modalità previste dal "decreto palchi". Resta comunque inteso che, indipendentemente dalla normativa speciale applicabile alle attività di montaggio e smontaggio, ogni datore di lavoro dovrà interamente applicare le disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008.

⁵ Acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza delle lavorazioni.

⁶ Ciò in quanto il Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 si applica non solo al "datore di lavoro committente" (come l'articolo 26) ma a un qualunque "committente", anche qualora non si tratti di un'azienda.

Prima descrizione del decreto 22 Luglio 2014

Il decreto si svolge in 10 articoli e 6 allegati e si distingue in due Capi, il primo dei quali dedicato agli *“spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (...) e di intrattenimento”*.

Le disposizioni del Capo I del decreto sono state elaborate al fine di fornire all'interprete innanzitutto indicazioni su uno dei temi da sempre più controversi e importanti non solo nel settore dello spettacolo ma anche in altri: la corretta identificazione del campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008.

Allo scopo di risolvere almeno parte dei dubbi appena citati, il provvedimento si muove secondo il seguente schema logico:

- 1) identificazione delle attività alle quali **non** si applica il Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008. In tali aree la normativa inderogabile per la salute e sicurezza sul lavoro viene applicata con particolare riferimento⁷ al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, ma senza che trovino spazio le disposizioni “speciali” del Capo I del Titolo IV⁸ - ad esempio, relative alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS), e del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC);
- 2) individuazione delle regole “peculiari” per mezzo delle quali le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 trovano attuazione negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento. In questa seconda parte del provvedimento si procede a dettare una

⁷ Resta inteso che si applicheranno i Titoli “speciali” (come tali intendendosi quelli successivi al Titolo I) del d.lgs. n. 81/2008 qualora le attività lavorative lo impongano; ad esempio, qualora un lavoro implichi la necessità di rimuovere amianto, troveranno applicazione le specifiche disposizioni di sicurezza contenute per una simile situazione al Titolo IX (Capo III) del d.lgs. n. 81/2008 o, ancora, se per l'attività di riferimento è necessario utilizzare un'attrezzatura di lavoro essa dovrà rispettare le previsioni di cui al Titolo III del “testo unico” (sulle attrezzature di lavoro si veda anche quanto esposto, più avanti, in questa stessa circolare) .

⁸ A titolo esemplificativo ciò comporterà, in concreto, che un lavoro per uno spettacolo affidato a terzi e ricadente nell'area di attività “esclusa” dal Titolo IV in base a quanto nel decreto 22 luglio dovrà essere gestito applicando l'articolo 26 e non le disposizioni degli articoli 88 e seguenti del “testo unico” e, quindi, non predisponendo un PSC ma, casomai, un DUVRI.

serie di disposizioni specifiche relative alle applicazioni del Titolo IV ai settori considerati.

Campo di applicazione ed esclusioni

Il Capo I del “decreto palchi” identifica innanzitutto (articolo 1, comma 2) il proprio campo di applicazione, riferito *“alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”*.

Il successivo comma 3 prevede l'esclusione del campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, e di conseguenza del “decreto palchi”, per le seguenti attività:

- a) *(...) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;*
- b) *di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;*
- c) *di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;*
- d) *di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.”*

Chiarificazioni relative alle esclusioni

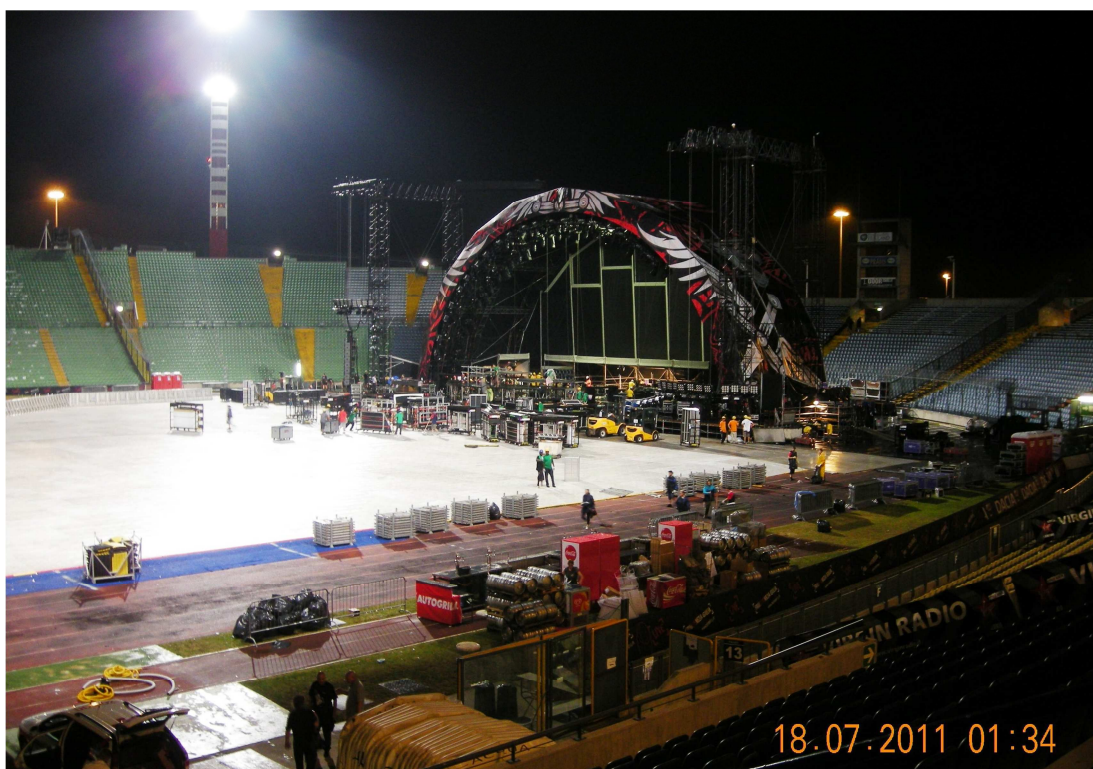
Lettera a) Le esclusioni riguardano le fasi di spettacolo e le attività propedeutiche allo svolgimento del medesimo. Infatti, generalmente il cantiere si “chiude” al termine del montaggio delle strutture e del loro equipaggiamento scenotecnico. Analogamente, il cantiere si “riapre” al termine dello spettacolo con l’inizio delle attività di smontaggio.



Montaggio compresa Produzione



Prove e Show

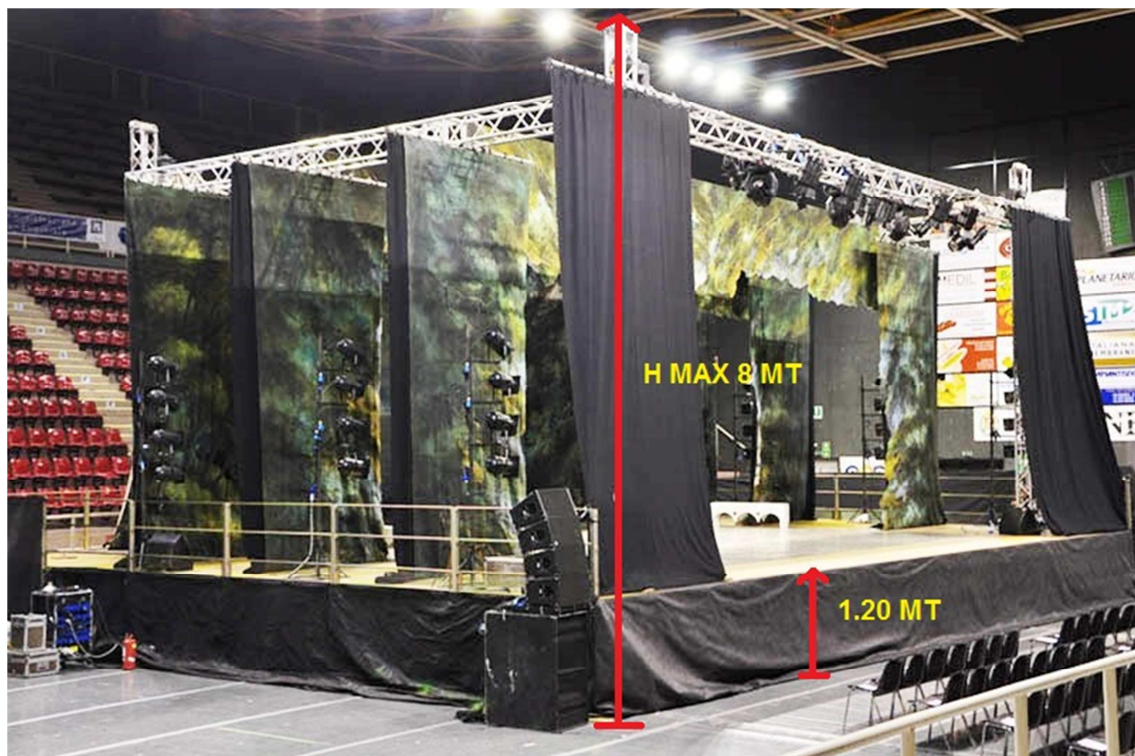


Smontaggio compresa Produzione

Con il Contributo Tecnico di:

Lettera b) Con il termine “pedane” il Decreto si riferisce qui al piano di calpestio del palcoscenico. Relativamente alle menzionate “altre strutture supportate”, vista anche la circolare di chiarimento ministeriale, si ritiene che possa essere senza dubbio compreso nelle esclusioni quanto segue:

- 1) un ring che poggia sul palco. Ovvero, una struttura composta da americane su tralicci verticali, che viene assemblata sul piano del palco e su di esso poggia durante l'evento. Le altezze finali di queste strutture dovranno essere inferiori o uguali a quelle previste dall'art. 1 comma 3 lettera C del decreto. Per il calcolo di tali altezze, quale piano stabile di riferimento si dovrà comunque considerare il suolo e non il piano di calpestio del palco.



- 2) Per analogia al punto precedente, le stesse considerazioni valgono nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento manuale (tipo Genie, wincher, wind-up, piantane) che poggiano sul piano di calpestio del palco con altezza massima all'estradosso di 6 metri da terra.



- 3) Pedane volte a rialzare strumentazioni o performers durante le esibizioni. Si intende qui il montaggio e lo smontaggio di pedane di dimensioni ridotte, che non espongono il lavoratore al rischio di cadute dall'alto, ovvero da altezze maggiori di 2 metri. Perché tale valutazione risulti effettiva, le pedane in oggetto non devono trovarsi posizionate in prossimità delle parti perimetrali del palco.



Lettera c) Con questa esclusione si intende il montaggio e lo smontaggio di opere poco complesse e di facile realizzazione, per le quali, durante il loro allestimento e disallestimento, il lavoratore non è esposto al rischio di caduta dall'alto se non per la sola attività di posizionamento e rimozione di sistemi di aggancio per dispositivi di sollevamento e cavi d'acciaio di sicurezza.

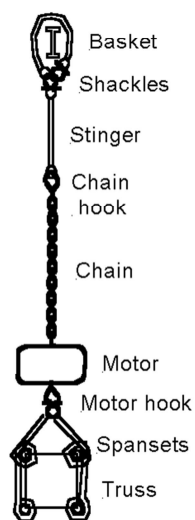


Con la circolare n. 35 del 24 /12 /2014 il Min. del Lavoro chiarisce che
 “ *per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra*”.

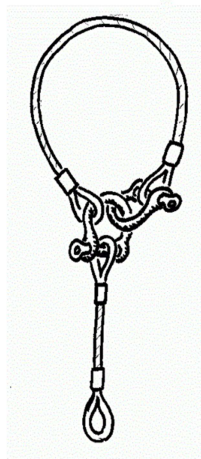


Queste attività prevedono la realizzazione in quota di sistemi di aggancio per dispositivi di sollevamento, utilizzando a tal fine i punti di ancoraggio già certificati e calcolati messi a disposizione dalla struttura ospitante. Nella consueta prassi lavorativa si possono distinguere tre modalità operative:

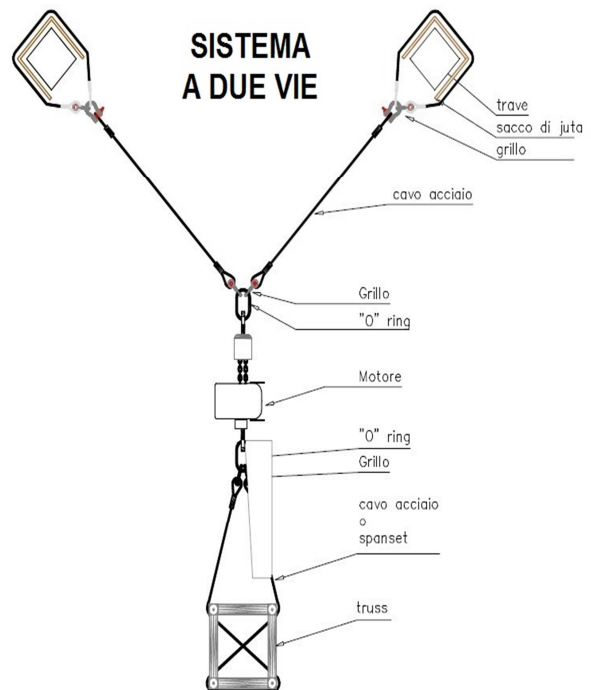
ESEMPIO DI SISTEMA DI SOLLEVAMENTO



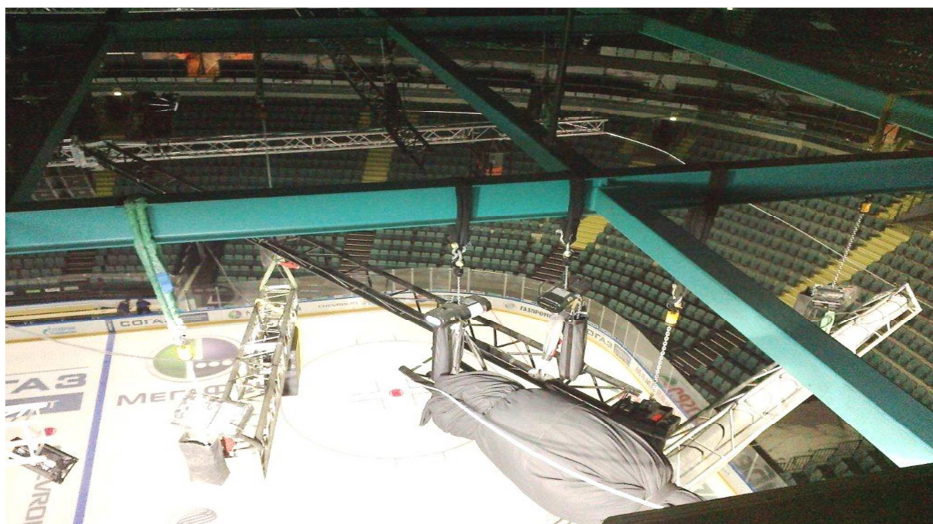
BASKET



SISTEMA A DUE VIE



1) La realizzazione di "tiri dritti" (dead hang). Si tratta di predisporre uno o più sistemi agganciati in quota a un punto fisso di ancoraggio (golfari, americane, nodi strutturali del tetto residente o travi), a cui viene collegato un paranco per il sollevamento del materiale scenotecnico. Tale operazione prevede per ogni punto la presenza di uno o più *rigger* in quota e di uno a terra.



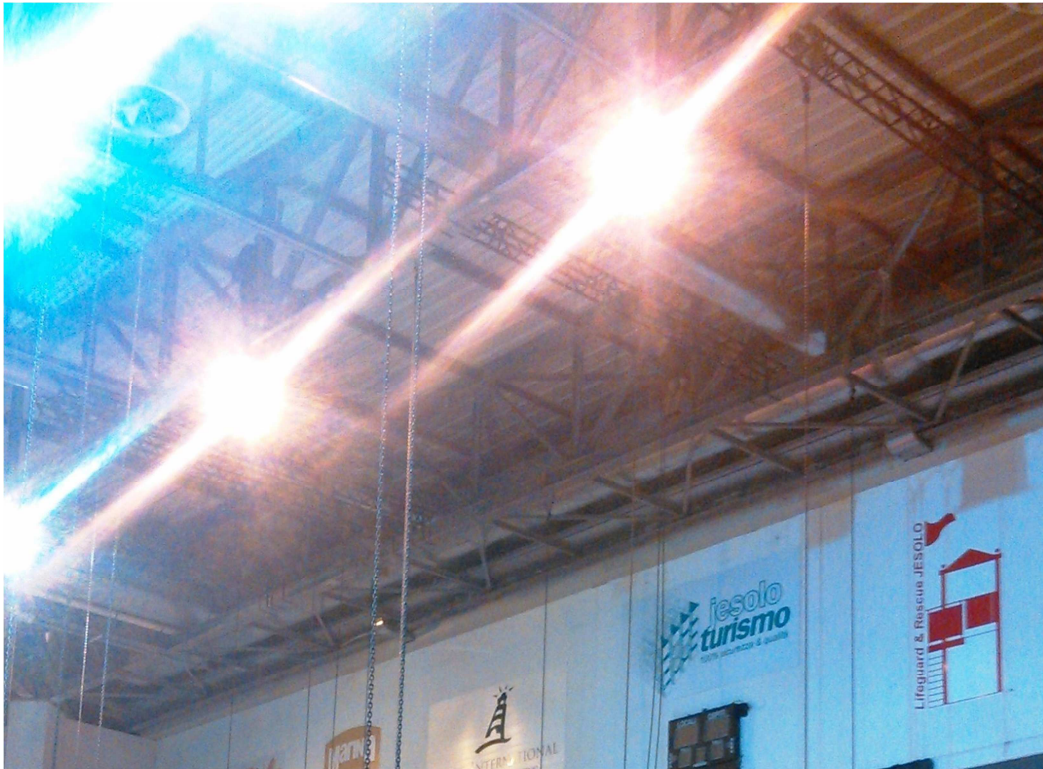
Con il Contributo Tecnico di:

2) La realizzazione di “bretelle” (bridle). Si tratta di predisporre un sistema di aggancio realizzato in quota mediante l'utilizzo di 2 o più punti fissi di ancoraggio, su cui viene centrato e ripartito, mediante cavi d'acciaio, il peso scenotecnico da sollevare con il paranco. Anche in tale caso, l'unico lavoro in quota consiste nella presenza di 2 o più *rigger*, i quali operano ciascuno su di un diverso punto fisso di ancoraggio e predispongono le connessioni per il corretto posizionamento del punto finale di aggancio. Questo sistema di aggancio a 2 o più vie, viene realizzato a terra e sollevato in quota mediante l'ausilio di funi e/o carrucole.



3) Il posizionamento di “sovrastutture”. In questo caso, si posizionano americane di adeguato dimensionamento a cavallo di travi residenti e certificate, al fine di realizzare punti di ancoraggio intermedi a cui vengono collegati i dispositivi per il sollevamento del materiale scenotecnico. Ancora una volta, l'unico lavoro in quota è determinato dalla presenza di almeno 2 *rigger* per ogni elemento sovrastrutturale, i quali operano coordinandosi per ottenere l'esatto posizionamento della sovrastruttura e il suo relativo fissaggio sulle prestabilite travi certificate della struttura ospitante. Queste

americane a utilizzo sovrastrutturale vengono assemblate a terra e sollevate in quota mediante l'ausilio di funi e/o carrucole e/o paranchi.



Le attività appena descritte, se a prima vista possono risultare diverse tra loro, determinano in realtà simili modalità di lavoro e dunque analoghe fonti di pericolo, alle quali si ritrova esposto un numero limitato di lavoratori. Tutti fattori che ne giustificano l'esclusione dagli ambiti prevenzionistici e gestionali come previsti dal Titolo IV.

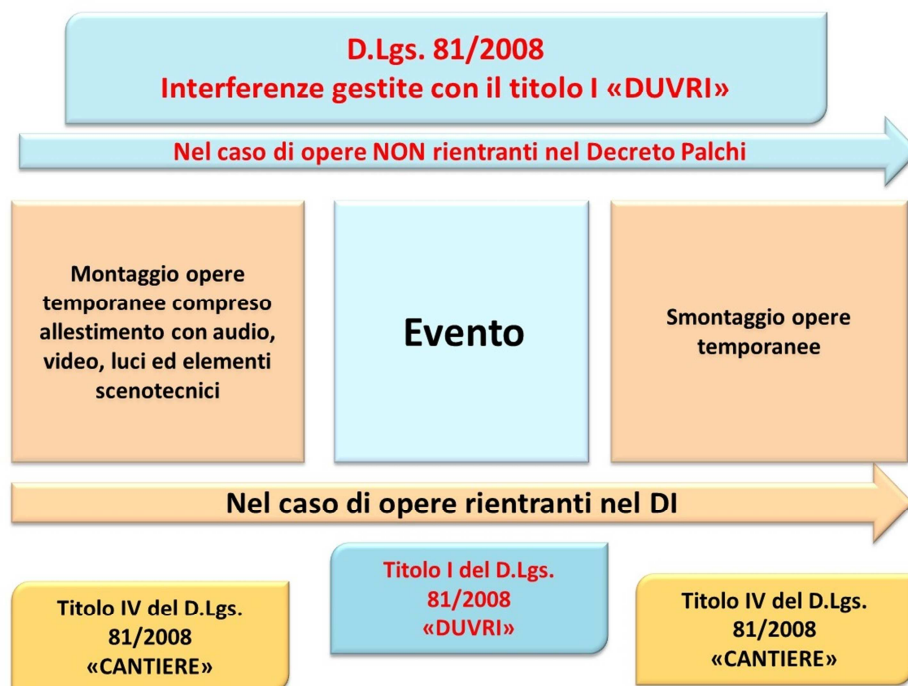
Punto d) Questa esclusione si intende riferita ad un'opera di ridotta dimensione, contenuta nella sua interezza all'interno di un kit di montaggio per le quali il fabbricante fornisce tutte le istruzioni relative alle modalità di realizzazione.



In tutte le esclusioni sopra menzionate non trovano attuazione né le disposizioni del decreto né, ancora prima, quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, con conseguente applicazione unicamente di quelle rimanenti del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, come si evince chiaramente dal decreto⁹, anche in tale contesto trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV riferite in particolare ai lavori in quota.

⁹ Articolo 1 comma 3 del D.l. 22 luglio 2014:

In concreto, ciò significa che non c'è più l'obbligo di nominare il CSP-CSE, di redigere un PSC e richiedere i POS alle aziende coinvolte. Invece, diventa necessario che il datore di lavoro committente rediga un apposito DUVRI (tenendo conto dei contenuti minimi che verranno di seguito suggeriti) per la gestione dei rischi interferenziali e che i datori di lavoro delle imprese appaltatrici applichino, durante i lavori in quota, anche tutte le misure di sicurezza previste dal Capo II del Titolo IV.



L'importanza di una efficace gestione dei rischi derivati dalle interferenze

Prima di proseguire nei chiarimenti riguardanti il decreto, occorre rimarcare che la normativa generale di salute e sicurezza sul lavoro¹⁰ introduce una disciplina particolare per tutte quelle situazioni in cui un lavoro viene affidato da un soggetto Committente ad uno o più operatori. Questo, in quanto la scelta di non svolgere alcune o tutte

¹⁰ Di cui alle direttive comunitarie di riferimento e, quindi, al d.lgs. n. 81/2008, che ne costituisce recepimento.

queste attività lavorative con proprio personale, ma di affidarle a terzi, genera ulteriori criticità, principalmente di natura interferenziale, che portano ad aumentare la probabilità che i rischi presenti nei luoghi di lavoro si tramutino in infortuni per i lavoratori (la letteratura evidenzia infatti un innalzamento degli indici infortunistici per le situazioni di lavoro soggette ad interferenze). In tali contesti è fondamentale governare rischi diversi tra di loro, riferiti alla compresenza di lavoratori di diversa appartenenza e con differenti procedure operative, gestendone l'interferenza in modo che essa non favorisca gli infortuni.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare come una corretta attuazione dell'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 implichi – in applicazione dei principi di diritto sopra riassunti – in primo luogo una efficace valutazione dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Al riguardo, va segnalato come la giurisprudenza rimarchi¹¹ che: *“il committente di lavori dati in appalto deve (...) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”*.

Di conseguenza, si raccomanda a tutti i datori di lavoro e/o committenti di operare una valutazione dell'idoneità tecnico professionale di chi (imprese e/o lavoratori autonomi) sia chiamato a svolgere un lavoro, un servizio o una fornitura con modalità utili a verificare la capacità dell'impresa e/o del lavoratore autonomo di lavorare “in sicurezza”. Tale verifica non dovrà limitarsi alla mera richiesta di esibizione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e del rilascio della “autodichiarazione” in ordine alla corretta applicazione delle regole di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, bensì dovranno essere intraprese attività di verifica sostanziale circa l'idoneità tecnico professionale delle imprese a

¹¹ Cass. pen., sez. IV, 19 Aprile 2010, n. 15081.

svolgere un determinato lavoro nel completo rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul lavoro.

Le evidenze di riferimento che devono essere richieste dal datore di lavoro committente andranno individuate caso per caso, con specifico riguardo al tipo di intervento richiesto; esse potranno consistere, ad esempio, nella esibizione degli attestati di formazione degli operatori dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi, nell'elenco delle attrezzature e/o Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito DPI) o, comunque, in qualunque ulteriore richiesta relativa alla salute e sicurezza, che sia diretta a fornire al datore di lavoro committente utile dimostrazione della citata idoneità tecnico-professionale. Insomma, è facoltà del committente richiedere qualsiasi informazione o documentazione ritenuta utile a qualificare compiutamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi. Quanto riportato nel dettato normativo¹² rappresenta un requisito minimo che tuttavia può, e anzi deve, essere ampliato in virtù della complessità e pericolosità delle attività date in appalto.

Inoltre, al fine di ottemperare in modo corretto alle disposizioni che impongono al datore di lavoro committente di fornire adeguate e specifiche informazioni sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dell'appalto¹³, come di assicurare adeguata cooperazione e coordinamento tra tutte le imprese (comprese le subappaltatrici) coinvolte nei lavori, nei servizi e nelle forniture¹⁴, si consiglia di pianificare almeno una preventiva riunione di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività, nel corso della quale procedere allo scambio di informazioni di cui sopra, nonché alla discussione e individuazione delle migliori misure di coordinamento e cooperazione tra le maestranze coinvolte.

Di tale riunione andrà redatto apposito verbale, utile a dimostrare l'adempimento degli obblighi appena richiamati. Le risultanze di tale riunione possono implementare il contenuto del DUVRI, essendo utili

¹² Articolo 26 o allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008.

¹³ articolo 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008.

¹⁴ articolo 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

e sufficienti a individuare le ulteriori misure adottate per eliminare o, se impossibile, ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni.

A tale proposito si sottolinea come la Corte di Cassazione¹⁵ abbia espressamente evidenziato che la redazione del DUVRI non sia compito del solo datore di lavoro ma costituisca adempimento delegabile ad altro soggetto.

Tuttavia, come in tutti i casi in cui un soggetto obbligato *ex lege* decide di individuare qualcun altro che svolga per lui determinati compiti, va ricordato che rimane in capo al datore di lavoro committente la responsabilità di scegliere una persona in possesso dei requisiti di esperienza, competenza e dei poteri gestori richiesti per procedere a una corretta elaborazione del DUVRI.

Di conseguenza, si richiamano gli associati alla massima attenzione nell'incaricare della redazione del DUVRI solo persone adeguatamente formate, informate, addestrate e con esperienza specifica all'incarico conferito per lo svolgimento di attività in materia di gestione di appalti, lavori, servizi e forniture. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Durante la fase di svolgimento dei lavori la normativa di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, a differenza delle disposizioni di cui al capo I del Titolo IV, non prevede¹⁶ l'obbligatoria presenza di personale che, per conto del datore di lavoro committente, sovrintenda alle operazioni di cooperazione e coordinamento e verifichi l'applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel DUVRI. Considerato il fatto che le operazioni di allestimento e disallestimento delle opere temporanee coinvolgono, nella quasi totalità dei casi, numerose imprese esecutrici e lavoratori autonomi che operano nello stesso ambiente con ritmi di lavoro serrati, attività interferenti e utilizzo di attrezzature di lavoro ad alto contenuto tecnologico, si ritiene utile superare tale limitazione normativa prevedendo, comunque, la

¹⁵ Cass. pen., Sez. III, 16 Gennaio 2013, n. 2285.

¹⁶ Se non per limitati casi semplificati e caratterizzati dalla presenza di rischi nulli o quasi tali.

presenza di personale incaricato della verifica delle condizioni di sicurezza durante i lavori.

Si consiglia pertanto di nominare, con incarico o delega che individui in modo chiaro (anche nei riguardi dei terzi) il relativo conferimento, un rappresentante del datore di lavoro committente perché svolga “sul campo” attività di vigilanza e controllo in ordine al pieno rispetto delle disposizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenziali previste nel DUVRI.

Tale nomina, se riferita a persona che disponga delle competenze adeguate allo svolgimento dell’incarico, unite all’affidamento di adeguati poteri decisionali e di spesa¹⁷, costituirà un valore aggiunto per la gestione delle interferenze delle lavorazioni e, al contempo, una garanzia per il datore di lavoro committente, almeno in ordine ai compiti da lui espressamente conferiti al proprio rappresentante.

Tutto ciò premesso, nel caso in cui il datore di lavoro committente non abbia provveduto a nominare tale figura dedicata alla gestione delle interferenze, segnaliamo che chi “effettivamente”¹⁸ svolge sul campo un ruolo di coordinamento operativo (ovvero, chi ha la gestione e redazione di un cronoprogramma relativo alle fasi di lavorazione, chi ha potere di modifica e di spesa sulle lavorazioni, nonché chi rappresenta la figura di riferimento per le varie aziende coinvolte), esso diviene responsabile anche in relazione alla gestione delle rischi interferenziali descritti nel DUVRI.

In conseguenza di questo, si invitano i datori di lavoro committenti a verificare e/o fornire adeguata formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai quadri ed ai dirigenti impiegati sul campo (produttore esecutivo/direttore di produzione, *site coordinator* e così via).

¹⁷ Formazione, informazione, conoscenza dello stato dei luoghi nei quali l’appalto deve svolgersi e dei relativi rischi, poteri di gestione delle attività di riferimento, con particolare riguardo alla capacità di fornire indicazioni in ordine alla salute e sicurezza sul lavoro

¹⁸ Cfr. l’articolo 299 del d.lgs. n. 81/2008.

L'applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

Per tenere conto delle “particolari esigenze” di settore, individuate puntualmente all’articolo 2 del decreto¹⁹, l’articolo 3 descrive come le disposizioni del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 trovino applicazione ai lavori svolti negli spettacoli, mentre il successivo articolo 4 provvede ad una analoga regolamentazione rispetto al Capo II (lavori in quota).

Il decreto ha operato in questo caso con due distinte modalità semplificatorie; innanzitutto sono indicate quelle disposizioni (di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) che non trovano più applicazione nei cantieri per spettacoli, in quanto assolutamente non pertinenti all’attività svolta. Tra queste si segnala:

- abolizione dell’obbligo per il committente di prendere in considerazione, in fase di progettazione dell’opera, il Fascicolo Tecnico dell’Opera. Di conseguenza viene abrogato l’obbligo per il CSP di redazione di tale documento;
- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di indicare sul cartello di cantiere i nominativi del CSP e del CSE;
- abolizione dell’obbligo da parte del Committente/RL di chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo riportante gli estremi dei numeri di iscrizione ad INAIL, INPS e casse edili ed il CCNL stipulato;

¹⁹ Il quale le identifica come segue:

- a) *compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;*
- b) *compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;*
- c) *frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;*
- d) *necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;*
- e) *necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;*
- f) *possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;*
- g) *rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.*

- Abolizione dell'obbligo da parte del Committente/RL di inviare copia della notifica preliminare, DURC delle imprese esecutrici e una dichiarazione di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e c), d.lgs. n. 81/2008, all'amministrazione concedente il titolo abilitativo;
- abolizione della disposizione di cui all'articolo 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la sospensione del titolo abilitativo in assenza di PSC, FTO o notifica preliminare;
- abolizione della disposizione di cui all'articolo 90, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008 che prevede la possibilità di non nominare il CSP per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ai 100.000 €.

Altre disposizioni sono state rimodulate per consentire un'ottimale applicazione nel settore in trattazione e, in particolare:

- ai fini dell'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 il PSC ed i POS devono essere messi a disposizione dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell'inizio dei lavori e non più almeno 10 giorni prima del loro avvio;
- è stata introdotta la possibilità per le maestranze di individuare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo;
- il decreto puntualizza che l'opera temporanea non necessita di opere provvisorie, ovvero ponteggi e simili, per la realizzazione delle stesse, qualora tale opera garantisca idoneo sostegno per i lavoratori. Seppur il decreto non definisca nel dettaglio le caratteristiche richieste alle opere temporanee per risultare idonee al sostegno degli operatori, si può intendere idonea a tale scopo una dichiarazione redatta da professionista abilitato a norma di legge circa la resistenza ai carichi statici e dinamici dovuti sia al peso degli operatori che intervengono durante l'allestimento ma anche ad una loro eventuale caduta dalla struttura, trattenuta da sistemi anticaduta. In altre parole le opere temporanee oltre a sostenere il peso di tecnologie e operatori, devono disporre di punti di ancoraggio per DPI anticaduta;
- il decreto identifica inoltre, senza entrare nel merito, la necessità di un'eventuale ulteriore formazione ed informazione specifica, aggiuntiva rispetto al corso per ponteggiisti, quelle tipologie di lavoratori addetti al montaggio e smontaggio di opere temporanee.

Si ritiene che tale ulteriore formazione sia sempre da prevedere; ciò in considerazione del fatto che, seppur nel montaggio di un palco vengano impiegati anche elementi multidirezionali (simili a quelli impiegati per il montaggio dei ponteggi), le tecniche costruttive utilizzate siano del tutto particolari e specifiche, differenziandosi notevolmente da quelle previste nel programma formativo dei corsi per ponteggisti. I contenuti e la durata di tale ulteriore formazione sono a discrezione e responsabilità del datore di lavoro. In ogni caso, la formazione deve risultare adeguata e sufficiente (*scaff* e *arrampicatori*);

- per quanto riguarda i lavoratori impiegati in attività che prevedono il posizionamento mediante funi il decreto prevede la necessità di una ulteriore, eventuale formazione che vada oltre il livello base rappresentato dal “Corso Funi”. Anche in tale caso, il decreto non definisce quali siano i requisiti di questa ulteriore formazione né la sua durata minima. Senza voler definire in questa sede il profilo professionale del personale impiegato in tali lavorazioni, nel settore dello spettacolo questi lavoratori sono i *rigger*.

Il **rigger** è colui che tra le sue attività principali in quota installa paranchi ad uso scenotecnico (motori), realizzando l'esatto punto di appendimento²⁰. Egli provvede inoltre alla messa in sicurezza dei carichi sospesi.

Tale lavoratore deve possedere competenze professionali di altissimo contenuto tecnologico ma anche di “progettazione”; deve, inoltre, essere in grado di impiegare correttamente tecniche di lavoro in quota che differiscono dalle comuni procedure operative impiegate in altri settori (ad esempio edilizia, manutenzione e pulizia in altezza e così via).

Pertanto, è auspicabile che le competenze appena descritte trovino riscontro e attestazione in appositi percorsi formativi riconosciuti, tenuto conto che l'attuale percorso formativo per lavorazione su funi (il c.d. “Corso Funi”) è condizione essenziale ma non sufficiente, che dovrà dunque essere implementata a cura del datore di lavoro.

²⁰ In base al layout redatto dal capo *rigger* e validato dal tecnico-progettista abilitato.

Chiarimenti sulla figura del “committente”

Pur non modificando il Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, il decreto si sofferma su alcune delle definizioni contenute in tale Titolo, riformulandole.

In particolare, viene puntualizzato come: *“Per la definizione di Committente di cui all’Art. 89 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008, si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’Art. 1 comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.”*

In ordine all’identificazione del “committente”, soggetto sul quale gravano gli obblighi di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008, va tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 299 del “testo unico”, il quale, riferendosi alle posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, introduce nell’ordinamento giuridico il concetto, fino al 2008 solo giurisprudenziale, della “posizione di garanzia”, quale situazione legata allo svolgimento di funzione prevenzionistica e non certo alla scelta dei contraenti. Tenendo quindi conto di tale disposizione e della più recente giurisprudenza al riguardo (la quale esplicitamente riconosce in capo al “committente” una vera e propria “posizione di garanzia” in materia antinfortunistica), *il committente va identificato nel soggetto che dispone in concreto della titolarità dell’opera, intesa come esercizio di fatto di poteri decisionali e di spesa relativi all’opera stessa.*

Ciò detto, il chiarimento fondamentale introdotto dal decreto, sta nell’identificazione del Committente non più in base all’opera, ma in riferimento alle attività di montaggio e smontaggio dell’opera medesima. Ovvero, il Committente non è identificabile esclusivamente con chi commissiona una struttura (palco, torre, *ground support*, *muro layher* ecc.), ma bensì in colui per il quale vengono realizzate l’insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale (articolo 1, comma 2, del decreto).

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito quattro casi tra i più significativi:

i) Il caso del tour con produzione al seguito: singolo spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in spazi diversi, che mantiene sostanzialmente inalterati i propri contenuti tecnico allestitivi e che vede l'impiego delle medesime maestranze affiancate da alcuni servizi (incluso personale) reperiti localmente tramite un promoter locale. Il tutto organizzato e coordinato dal produttore del tour e dai suoi rappresentanti.

In questo caso, il committente viene sempre identificato con il produttore del tour.

ii) Il Caso del tour con la c.d. "Mezza produzione", cioè spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in diversi spazi sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecnico-allestitivo delle opere possono subire modificazioni tra uno spettacolo e l'altro in quanto quasi sempre si utilizzano le opere temporanee e gli impianti audio/luci/video già presenti nella struttura ospitante o realizzati in loco per l'occasione specifica. In tali produzioni, oltre all'artista e a una parte del personale tecnico, vi è ad esclusivo seguito del tour solo il materiale per il backline (cioè gli strumenti musicali e i relativi amplificatori utilizzati dagli artisti) e i mixer audio e luci. In questo caso il Committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l'insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima, come previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto.

iii) Il caso del singolo Spettacolo; indipendentemente da chi fornisce la prestazione dell'artista, il committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l'insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima (come previste dall'articolo 1, Comma 2, del decreto).

iv) Rassegna di spettacoli: prevede la realizzazione, l'adattamento o il completamento di una venue (solitamente di natura temporanea, per esempio un teatro o un'arena estiva all'aperto ecc.) per ospitare diversi spettacoli (serie di concerti, stagione teatrale ecc.). Una volta realizzato e certificato lo

spazio ospitante (con palco, ground support, tribune, impianti, ecc.), esso viene concesso in uso a diversi produttori/organizzatori per i loro spettacoli. In questo caso, il Committente è colui che realizza la venue. Tale ruolo viene a decadere una volta che essa viene ultimata e certificata. Per gli spettacoli che vi si andranno a rappresentare, qualora le attività di allestimento e disallestimento ricadano nel campo di applicazione del decreto, il Committente sarà il produttore/organizzatore del singolo spettacolo.

Attrezzature di lavoro ed impianti

Tutte le attrezzature di lavoro e gli impianti impiegati durante le fasi di lavoro – ma anche di spettacolo - dovranno rispondere alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Qualora tali attrezzature di lavoro siano state immesse sul mercato a far data dal 1996 dovranno rispettare quanto previsto dal D.P.R. n. 459/1996 ovvero dal successivo d.lgs. n. 17/2010. In particolare, dovranno essere accompagnate da dichiarazione di conformità CE e dal manuale d'uso e manutenzione redatto dal fabbricante. Ogni attrezzatura di lavoro dovrà aver apposta l'etichettatura di sicurezza CE.

Le macchine, apparecchi o utensili immessi sul mercato precedentemente alla data di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (1996) dovranno essere accompagnati da un'attestazione di rispondenza ai requisiti di cui all'allegato V del d.lgs. n. 81/2008, redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008²¹.

Si consiglia di prestare particolare attenzione alla preventiva verifica della conformità ai requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro che dovranno essere impiegate, soprattutto nel caso di produzioni

²¹ L'articolo 72, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 dispone quanto segue: "Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V".

straniere. È utile prevedere l'acquisizione preventiva di copia della documentazione di conformità CE di ogni attrezzatura di lavoro e programmare verifiche, anche a campione, durante le fasi di allestimento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

E', dunque, assolutamente fondamentale che quanto qui esposto venga letto tenendo conto della necessità – che prescinde dalla applicazione delle disposizioni del Titolo I o del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – di elaborare ed applicare nel contesto lavorativo di riferimento delle procedure efficaci per una completa e corretta gestione delle interferenze delle lavorazioni.

Pertanto, anche facendo riferimento agli esempi riportati in questo documento, i quali identificano gli scenari che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto e che quindi possono essere gestiti secondo le modalità del DUVRI, è qui doveroso segnalare come, trattandosi di lavorazioni non riferite ad un processo produttivo standard, ma condizionate, appunto, da particolari interferenzialità dovute ai tempi di allestimento e ai luoghi in cui si vanno a realizzare, occorrerà che il DUVRI stesso contenga tutte le informazioni, le procedure, le istruzioni operative necessarie a garantire il coordinamento e la gestione dei rischi interferenziali. Il DUVRI può essere inteso come un piano di coordinamento delle attività, indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze dovute alle attività dell'impresa o delle imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori e contestualizzate all'ambiente in cui le stesse andranno effettuate. Esso deve anche attestare l'avvenuta informazione, da parte del Datore di Lavoro Committente, nei confronti delle imprese circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si dovrà operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il DUVRI non deve quindi occuparsi dei rischi specifici propri delle attività delle singole imprese, in quanto tali rischi dovranno essere valutati da ogni datore di lavoro mediante il processo di valutazione dei rischi. Infatti, si ricorda come sia obbligo dei singoli datori di lavoro effettuare una completa e analitica valutazione dei rischi propri della attività dell'azienda, la quale sarà contenuta nel singolo DVR di riferimento (dell'impresa committente o dell'impresa appaltatrice),

comunque ed eventualmente contestualizzato all'attività a cui fa riferimento lo specifico DUVRI.

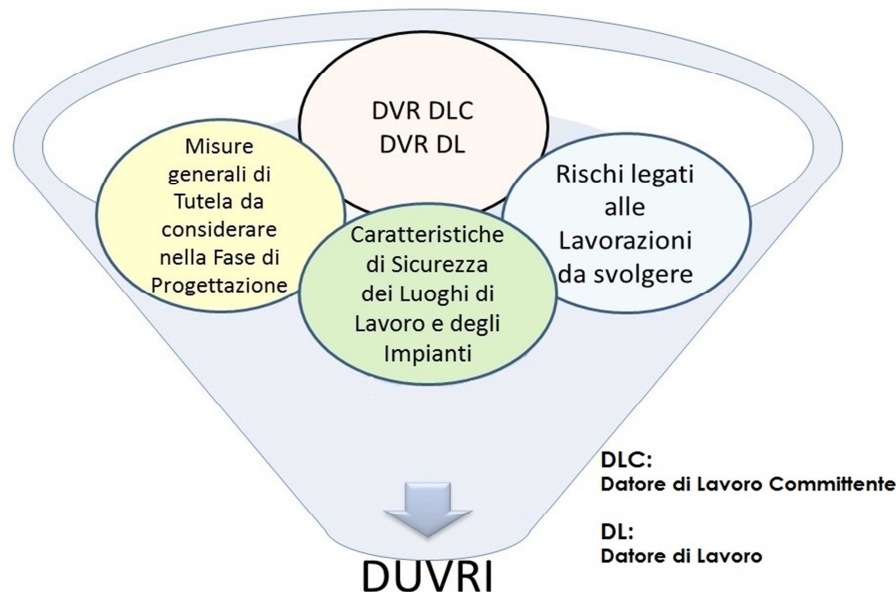
È importante sottolineare come il processo di valutazione dei rischi da interferenza non si concluda con l'affidamento dell'appalto o con la prima redazione del DUVRI ma bensì sia dinamico, evolvendosi con l'avanzamento delle attività, per la durata di tutto il ciclo produttivo. Il DUVRI, perciò, non va considerato come un documento dalla natura statica e immutabile ma bensì come un "libro" in fase di scrittura che, man mano che emergono nuove, imprevedute, fonti di pericolo deve essere adeguato ed aggiornato per far fronte a tali problemi interferenziali.

La gestione dei rischi interferenziali non può prescindere dalla perfetta conoscenza delle caratteristiche dei luoghi in cui le attività andranno eseguite, informazione che dovrà essere acquisita dal datore di lavoro committente e che deve da lui essere messa a disposizione delle imprese esecutrici. Per fornire un'adeguata risposta a tale, propedeutica, esigenza di informazioni è utile far riferimento a quanto previsto dall'allegato I del decreto. Il datore di lavoro committente dovrà perciò preoccuparsi di conoscere, e trasmettere alle imprese esecutrici, almeno le informazioni previste in quella sede.

Una corretta ed efficace gestione dei rischi interferenziali deve vedere il più ampio e produttivo coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla progettazione e realizzazione delle opere. Ognuno di essi deve condividere le informazioni in suo possesso riguardanti le singole attività lavorative – ad esempio tempistiche di lavoro, tecniche impiegate, attrezzature, impianti speciali, agenti fisici e chimici, dispositivi di protezione, etc – le quali devono essere coordinate ed organizzate dal datore di lavoro committente, mediante lo strumento del DUVRI, al fine di condividere procedure di lavoro in grado di garantire la protezione dei lavoratori – ma non solo - contro tutti i rischi cui possono essere esposti.

In altre parole, il DUVRI, una volta acquisito il quadro generale, può essere inteso come un grande contenitore nel quale ogni datore di lavoro inserisce le proprie informazioni sui pericoli e sulle modalità di gestione dei relativi rischi. Tale contenitore viene messo a disposizione dal datore di lavoro committente che, una volta riempito, provvede ad organizzarne il contenuto e a estrarne le

informazioni e le procedure necessarie a garantire la tutela dei lavoratori contro i rischi interferenziali.



Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce un elenco dei contenuti minimi del DUVRI, come invece avviene con l'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 per il PSC ed il POS. È quindi facoltà di ogni datore di lavoro committente redigere tale documento secondo criteri liberamente scelti ma che garantiscano semplicità, brevità e comprensibilità, completezza e idoneità. Tale scelta del legislatore è assolutamente condivisibile, in quanto la redazione del DUVRI rappresenta la conclusione del processo di valutazione dei rischi e attesta il formale adempimento agli obblighi di legge. Sostanzialmente, al fine di evitare eventi infortunistici o patologie professionali è necessario che il processo di valutazione sia stato condotto secondo i principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 81/2008 e che le misure di prevenzione e protezioni necessarie siano effettivamente attuate e dinamicamente verificate nel tempo.

Ciò detto, non si procederà pertanto a fornire un modello standard di DUVRI, ma si indicheranno qui alcuni elementi fondamentali che dovranno essere analizzati dai datori di lavori secondo criteri di competenza, diligenza e prudenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Quello che segue è un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di alcuni fondamentali criteri utilizzati per valutare i rischi:

1) descrizione dei luoghi dove i lavori devono essere realizzati (all. I)

- a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea medesima e le relative attrezzature;
- b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
- c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
- d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
- e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra;

1) descrizione delle attività svolte dagli appaltatori

- a) cronoprogramma delle attività riportante:
 - 1. le attività oggetto dell'appalto;
 - 2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
 - 3. le attività lavorative omogenee per rischio;
 - 4. gli esecutori delle attività omogenee;
 - 5. la calendarizzazione e la durata delle singole lavorazioni;
- b) individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spazio-temporali;
- c) valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
- d) organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- e) individuazione dei soggetti con specifici compiti di coordinamento e relative modalità gestionali;

- f) modalità di verifica e controllo ed eventuali azioni correttive;
- g) stima dei costi della sicurezza.

In altre parole, il dato normativo e formale determinante l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina appare secondario rispetto all'imprescindibile necessità che gli strumenti utilizzati²² siano predisposti e realizzati perseguendo unicamente l'obiettivo della tutela dei lavoratori²³.

In conclusione, è doveroso affrontare, pur brevemente, un aspetto fondamentale per la corretta e sicura esecuzione delle operatività qui trattate: la progettazione delle opere e delle attività riferite al loro montaggio e smontaggio. La normativa prevede che la progettazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature impiegate e delle opere temporanee (o permanenti), sia effettuata in coerenza con i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In tale contesto, sono previsti specifici obblighi in capo ai progettisti di attrezzature, impianti e luoghi di lavoro, e ai relativi fabbricanti, fornitori ed installatori. Tali obblighi fondamentali trovano sempre applicazione, qualunque sia la normativa specifica applicabile. Nel caso poi di realizzazione di opere temporanee (o permanenti) rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e, nello specifico, del "decreto palchi", anche il committente deve garantire che le proprie scelte scenografico-architettoniche, tecniche e organizzative non pregiudichino in alcun modo la salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno in seguito impiegati nel montaggio e nel successivo smontaggio delle opere.

²² Si pensi, per tutti, al DUVRI – documento previsto in caso di applicazione del Titolo I – o al PSC – documento previsto in caso di applicazione del Titolo IV.

²³ Tale necessità è tanto più importante ove si consideri quanto la più recente giurisprudenza in materia di salute e sicurezza insista sulla circostanza che i soggetti obbligati debbano dimostrare il rispetto non formale ma necessariamente sostanziale delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza degli operatori.



Nel settore dello spettacolo, tale previsione normativa risulta ancora troppo sottovalutata. Ciò comporta che scelte progettuali derivanti da esigenze tecnico-scenografiche non vengano completamente valutate nell'ottica della prevenzione degli infortuni, con la possibilità di generare, nella loro fase di realizzazione, dei rischi difficilmente eliminabili o attenuabili con misure correttive individuate a posteriori. Ciò detto, è dunque auspicabile che già nelle prime fasi di progettazione sia previsto il coinvolgimento di professionisti della prevenzione, così da favorire un immediato confronto tra chi progetta le opere (tecnicamente e scenograficamente) e chi invece dovrà progettare la sicurezza del montaggio e dello smontaggio delle medesime.



COMITATO SCIENTIFICO DI REDAZIONE

COORDINAMENTO PER ASSOMUSICA

Paolo De Biasi

Alberto Artese

COORDINAMENTO PER ASL MILANO

Dott.ssa Susanna CANTONI, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico e del Servizio PSAL di ASL Milano

Dott.ssa Calogera CAMPO, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL di ASL Milano

Dott. Marco MORONE, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL – SS Sicurezza del Lavoro di ASL Milano

Dott. Luca OTTINA, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL – SS Sicurezza del Lavoro di ASL Milano

p.i. Luigi LECCARDI, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL – SS Impianti di Sollevamento di ASL Milano

Dott. Cristian LIBRICI, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL – SS Impianti di Sollevamento di ASL Milano

Dott. Giuseppe BELLANI, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL – SS Sicurezza Elettrica di ASL Milano

Antonio PICCARDI, Tecnico della Prevenzione del Servizio PSAL – SS Sicurezza Elettrica di ASL Milano

CONSULENZA GIURIDICA

Dott. Lorenzo Fantini, Avvocato, specialista in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già dirigente (2003 - 2103) divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro

PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA NEL PUBBLICO SPETTACOLO

Dott. Arch. Stefano Gaudimundo,

Dott. Ing. Marco Pochintesta

CONSULENZA TECNICA PER LE PARTI RIFERITE AL RIGGING

Luca Guidolin, Head Rigger